



REGIONE DEL VENETO

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI QUARTO ANNO

**DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE**

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano in via sperimentale le modalità di valutazione degli esami di diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP).

Nascono dall'adeguamento delle modalità di valutazione adottate per gli esami finali dei percorsi triennali di istruzione e formazione - definite dalla DGR 2646 del 18.12.2012 e dal decreto 910 del 9.10.2013 - ai risultati di apprendimento attesi a conclusione dei quarti anni di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 226/2005 e integrano le disposizioni regionali sulle prove di accertamento finale delle azioni formative, contenute nella circolare n. 10 del 17.5.1991.

L'esame di diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse: in tal senso anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante l'anno) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti, e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Per le competenze di base e per le competenze tecnico-professionali è d'obbligo riferirsi agli standard definiti nell'Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Più in dettaglio:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 prima e seconda parte all'Accordo del 27.7.2011.

La valutazione delle prove si attua accertando il livello di autonomia e di capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite con cui il candidato sa gestire situazioni di lavoro/studio proprie soggette a cambiamenti e la capacità di gestire il lavoro di altri valutandone i risultati.

A ciascun livello di padronanza è associata una scala di valori in centesimi, da applicare ai singoli compiti in cui si articolano le prove finali. Ciascun compito incide per un peso predeterminato sul punteggio della prova a cui è riferito.

Nel complesso le modalità di valutazione sono finalizzate a:

- rendere trasparente allo studente i meccanismi di valutazione adottati per giudicare il prodotto della sua prova d'esame;
- garantire oggettività ai criteri di valutazione e chiara identificazione dei diversi pesi assegnati ai singoli compiti e alle tre prove che costituiscono nel loro complesso l'esame di diploma;

- rendere trasparente ai componenti la Commissione d’esame le diverse fasi della valutazione della prova d’esame e il modo con cui si perviene alla definizione del punteggio finale e al giudizio di idoneità o di non idoneità.

2. Scrutini per l’ammissione

Il giudizio di ammissione agli esami esplicita il livello di padronanza complessiva maturato dallo studente durante il percorso di quarto anno. Tale giudizio rappresenta l’esito di un processo mirato ad una valutazione complessiva dello studente, basata su:

- risultati delle singole verifiche,
- esperienza di stage in azienda,
- possibili apporti significativi di tutte le aree, riferiti in particolare a capacità gestionali e relazionali.

Alla definizione del punteggio di ammissione all’esame di diploma, riportato per ogni studente nella “SCHEDA DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE” (SCHEDA 2), si perviene tenendo conto delle valutazioni espresse per le singole competenze nella “SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE” (SCHEDA 1, suddivisa in 1.A e 1.B), che riporta le valutazioni conseguite per la macroarea delle competenze di base (SCHEDA 1.A) e per la macroarea delle competenze tecnico-professionali (SCHEDA 1.B).

Nella SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (SCHEDA 1, suddivisa in 1.A e 1.B) i livelli di padronanza delle singole competenze sono espressi su una scala di 4 livelli, in analogia con il sistema di valutazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione:

LIVELLI	DESCRIZIONE
0	COMPETENZA NON RAGGIUNTA
1 = BASE	Lo studente sa gestire in modo autonomo situazioni di lavoro/studio in un quadro di istruzioni di solito prevedibili ma soggette a cambiamenti. Sa gestire il lavoro degli altri valutandone i risultati in base a parametri prestabiliti.
2 = INTERMEDIO	Lo studente sa gestire in modo autonomo situazioni di lavoro/studio in un quadro di istruzioni soggette a continui cambiamenti. Sa gestire il lavoro degli altri valutandone anche i risultati sul piano quali-quantitativo.
3 = AVANZATO	Lo studente sa gestire in modo autonomo situazioni di lavoro/studio in un quadro di istruzioni da rielaborare sulla base delle conoscenze acquisite. Sa gestire il lavoro degli altri valutandone i risultati e proponendo miglioramenti e/o soluzioni innovative.

Ad ogni livello corrisponde un range di punteggio in centesimi al fine della valutazione di ammissione e della prova finale.

LIVELLO	PUNTEGGIO IN CENTESIMI
0 = competenza non raggiunta	< 60/100
1 = base	da 60/100 a 75/100
2 = intermedio	da 76/100 a 90/100
3 = avanzato	Da 91/100 a 100/100

Nella SCHEDA DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE (SCHEDA 2), la descrizione sintetica del profilo dello studente avrà a riferimento la descrizione dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente nelle competenze di base e tecnico-professionali, delle evidenze emerse nel corso della esperienza di stage e di quanto emerso in tutto il percorso formativo in relazione alle capacità gestionali e relazionali.

Qualora vi fossero altre esperienze di apprendimento dello studente i cui risultati fossero ritenuti significativi, nella descrizione sintetica del profilo dello studente si farà esplicito riferimento ai relativi risultati di apprendimento acquisiti in tali occasioni.

Il valore di soglia per l'ammissione all'esame di diploma è stabilito in 60/100.

Nel verbale dello scrutinio di ammissione, il Collegio dei docenti del corso evidenzia le motivazioni di eventuali non ammissioni.

Per ogni corso dovrà essere compilata la SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE (SCHEDA 3), riportante i punteggi di ammissione di tutti gli studenti del corso ammessi all'esame.

3. Struttura della prova d'esame di diploma professionale.

La prova d'esame ha una durata flessibile, indicativamente da un minimo di 18 ore a un massimo di 32 ore e si struttura su 3 prove, valutate in centesimi, ognuna delle quali incide con il seguente peso specifico sul punteggio complessivo dell'esame:

1. **prova delle competenze di base:** punteggio massimo attribuibile 100 punti con incidenza del 30% sul punteggio complessivo dell'esame
2. **prova esperta:** punteggio massimo attribuibile 100 punti con incidenza del 55% sul punteggio complessivo dell'esame
3. **colloquio:** punteggio massimo attribuibile 100 punti con incidenza del 15% sul punteggio complessivo dell'esame.

La **prova sulle competenze di base** è strutturata sul modello OCSE PISA. Il contenuto della prova deve essere collegato alla figura professionale oggetto della prova, i quesiti devono essere di tipo applicativo e collegati alla situazione professionale individuata dalla prova esperta..

La **prova esperta** è una prova complessa, composta da compiti correlati tra di loro e collegati alla realizzazione dei processi di lavoro/attività propri della figura di riferimento, che deve permettere la valutazione delle competenze previste dallo standard nazionale e caratterizzanti la figura.

La prova esperta deve necessariamente prevedere le fasi di:

- progettazione/organizzazione/programmazione,
- realizzazione,
- collaudo/controllo/verifica risultato, che può essere contestuale alla fase di realizzazione.

Nella prova esperta per ogni fase deve essere preso in considerazione almeno un processo di lavoro e per ogni processo almeno una competenza.

L'esame di diploma viene completato da un **colloquio individuale**, finalizzato a valutare prevalentemente capacità gestionali competenze relazionali, comunicative e di problem solving insite nel profilo professionale e sviluppate durante il percorso formativo.

Nello specifico si può fare riferimento a situazioni di contenuto inerenti le esperienze dello stage, dell'azienda formativa, dell'impresa simulata, della gestione della prova esperta e/o di problematiche specifiche della professione.

Sarà cura di ogni Organismo di formazione la predisposizione di una griglia dei contenuti del colloquio unitamente agli indicatori di valutazione e relativi pesi.

4. Predisposizione della prova d'esame di diploma professionale.

Il Collegio dei docenti del corso predispone due prove alternative da presentare alla Commissione d'esame, redatte sulla base del format "SCHEDE DELLE PROVE DELL'ESAME DI DIPLOMA" (SCHEDE 4 suddivisa in 4.A e 4.B), e ognuna delle quali composta da una prova delle competenze di base e da una prova esperta, tra cui verrà estratta a sorte la prova che sarà assegnata agli studenti.

Ognuna delle due prove comprende singoli compiti che dovranno essere correlati:

- nella prova delle competenze di base agli standard di:
 - competenza linguistica: lingua italiana
 - competenza linguistica: lingua straniera
 - competenza matematica, scientifico-tecnologica
 - competenza storico, socio-economica
- indicati dall'allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27.7.2011;
- nella prova esperta ai processi di lavoro/attività indicati per il diploma di riferimento dall'Allegato 3, prima e seconda parte all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27.7.2011. Nel caso della prova esperta inoltre, per ciascun compito devono essere indicate nello specifico le singole competenze attivate, tenendo conto che per ogni processo di lavoro è indispensabile attivare almeno una competenza.

Il Collegio dei docenti del corso deve predeterminare, durante la predisposizione della prova, il peso - in termini di percentuale di incidenza - che ciascun compito assume nell'ambito della prova nel suo complesso. Il peso assegnato a ciascun compito sia della prova delle competenze di base, sia della prova esperta, viene riportato nella scheda delle prove dell'esame di diploma.

5. Scheda delle prove dell'esame di diploma.

La SCHEDE DELLE PROVE DELL'ESAME DI DIPLOMA si struttura in:

- una prima parte (SCHEDE 4.A) che presenta nel complesso le prove assegnate, indicandone la durata ed evidenziandone eventuali aspetti organizzativi e logistici;
- una seconda parte (SCHEDE 4.B) che riassume, sia per la prova delle competenze di base che per la prova esperta, i singoli compiti assegnati, mettendoli in correlazione con le competenze dell'area di base e con i processi di lavoro e attività dell'area tecnico-professionale. Nella SCHEDE 4.B, riferita alla prova esperta, per ogni singolo compito devono essere indicati il processo di lavoro e le attività, in esso comprese, a cui il compito è riferito e almeno una tra le competenze correlate al processo di lavoro;
- la terza parte (SCHEDE 4.C o in alternativa SCHEDE 4.C.1 e 4.C.2), che descrive in dettaglio ognuno dei singoli compiti assegnati ai candidati. A scelta del Collegio dei docenti del corso può essere utilizzata la SCHEDE 4.C, specifica per ciascun compito, o le schede

- riassuntive dei compiti della prova delle competenze di base (SCHEDE 4.C.1) e dei compiti della prova esperta (SCHEDE 4.C.2);
- una quarta parte (SCHEDE 4.D) in cui vengono annotati i contenuti del colloquio.

Le SCHEDE 4.C (o 4.C.1 e 4.C.2) e 4.D sono utilizzati per registrare il punteggio conseguito dal candidato in ciascun compito assegnato e nel colloquio.

La scheda delle prove dell'esame di diploma sorteggiata, completa delle parti A, B e C, resta a disposizione della Commissione e dei candidati per eventuali consultazioni.

Ai candidati viene consegnata la terza parte (SCHEDE 4.C o in alternativa, a scelta del Collegio dei docenti del corso, SCHEDE 4.C.1 e 4.C.2) che descrive in dettaglio i compiti assegnati.

La scheda del colloquio (SCHEDE 4.D) viene compilata dai commissari durante il colloquio e sottoscritta dal candidato.

6. Svolgimento degli esami

Durante la riunione preliminare l'Istituto/Agenzia formativa:

- presenta ai membri esterni della Commissione la SCHEDE RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE (SCHEDE 3), contenente il punteggio di ammissione dei singoli studenti espresso in centesimi e, se richieste, la SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (SCHEDE 1 suddivisa in 1A e 1B), e la SCHEDE DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE (SCHEDE 2) del singolo studente;
- illustra le prove contenute nelle buste predisposte per il sorteggio, evidenziando il peso attribuito a ciascun compito ai fini della determinazione del punteggio complessivo della prova.

Verificata la presenza degli studenti si procede al sorteggio e alla somministrazione della prova.

In analogia con le disposizioni vigenti nel sistema scolastico, la Commissione d'esame, sulla base degli elementi forniti dal Collegio dei docenti del corso, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici personalizzati: In tal senso il Collegio dei docenti del corso può proporre alle Commissioni l'adozione di adeguate modalità di svolgimento delle prove d'esame, che prevedano l'utilizzo degli strumenti compensativi (come ad esempio utilizzo di strumenti tecnologici) e/o di tempi più lunghi.

Ai fini del conseguimento del diploma, l'uso degli strumenti compensativi e/o di tempi più lunghi, definiti dal percorso personalizzato, deve essere finalizzato al raggiungimento delle competenze previste negli standard del repertorio nazionale per la figura di riferimento.

Diversamente, qualora gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal piano personalizzato siano finalizzati al conseguimento di obiettivi formativi diversi dagli standard della figura, si darà luogo al rilascio dell'attestato di competenze (in luogo del diploma professionale) in quanto strumento di certificazione più adeguato all'esigenza di attestare le conoscenze, abilità e competenze effettivamente conseguite in esito al percorso.

7. Valutazione delle prove di esame

I livelli di padronanza evidenziati nell'esecuzione di ciascun compito sono espressi su una scala di 4 livelli, a cui corrisponde un range di punteggio in centesimi:

LIVELLI	DESCRIZIONE
0	Competenza non raggiunta.
1 = BASE	Lo studente sa gestire in modo autonomo situazioni di lavoro/studio in un quadro di istruzioni di solito prevedibili ma soggette a cambiamenti. Sa gestire il lavoro degli altri valutandone i risultati in base a parametri prestabiliti.
2 = INTERMEDIO	Lo studente sa gestire in modo autonomo situazioni di lavoro/studio in un quadro di istruzioni soggette a continui cambiamenti. Sa gestire il lavoro degli altri valutandone anche i risultati sul piano quali-quantitativo.
3 = AVANZATO	Lo studente sa gestire in modo autonomo situazioni di lavoro/studio in un quadro di istruzioni da rielaborare sulla base delle conoscenze acquisite. Sa gestire il lavoro degli altri valutandone i risultati e proponendo miglioramenti e/o soluzioni innovative.

Il punteggio conseguito dallo studente nei singoli compiti concorre al punteggio complessivo della prova a cui sono riferiti in ragione al peso attribuito dal Collegio dei docenti del corso e comunicato alla Commissione durante la riunione preliminare.

Il punteggio complessivo della prova delle competenze di base e della prova delle competenze tecnico-professionali è determinato sommando il punteggio in centesimi ottenuto in ciascun compito, moltiplicato per la percentuale di incidenza (=peso) preassegnata.

Una corretta valutazione della prova d'esame comporta pertanto i seguenti passaggi:

- attribuzione della percentuale di incidenza su cento (= peso; n. punti su 100) a ciascuno dei compiti in cui si articolano rispettivamente la prova delle competenze di base e la prova delle competenze tecnico-professionali;
- attribuzione del punteggio complessivo per ciascuna prova sommando i punteggi conseguiti da ciascun compito in cui si articola la prova moltiplicato per la percentuale di incidenza (=peso) predefinita dal Collegio dei docenti del corso e riportata nella scheda delle prove dell'esame di diploma.
- attribuzione del punteggio complessivo alla prova di esame sommando i punteggi di ciascuna prova moltiplicati per le seguenti percentuali di incidenza:
 - prova delle competenze di base 30%;
 - prova esperta 55%;
 - colloquio 15%.

I singoli compiti assegnati per ognuna delle prove d'esame vengono valutati autonomamente nella scheda "SCHEDE DELLE PROVE DELL'ESAME DI DIPLOMA" (SCHEDE 4.C o in alternativa SCHEDE 4.C.1 e

4.C.2), indicando per ognuno il livello di padronanza delle competenze e il relativo punteggio in centesimi.

Il punteggio in centesimi conseguito in ciascun compito delle prove d'esame viene riportato nella SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE VALUTAZIONI (SCHEDA 5), unitamente al punteggio in centesimi attribuito complessivamente a ciascuna prova.

Nella valutazione delle prove d'esame deve essere utilizzato il punteggio in valore assoluto, completo di due decimali.

Solo nella fase finale della determinazione del punteggio conclusivo (composto di giudizio di ammissione e di valutazione dell'esame) eventuali frazioni di punto andranno arrotondate all'unità superiore in caso di frazione uguale o superiore a 0,50.

8. Conseguimento titolo di diploma professionale

Il diploma professionale si consegue al raggiungimento di un punteggio finale di 60/100.

Il punteggio finale che determina l'idoneità o meno al conseguimento del diploma professionale viene calcolato sommando il 50% del punteggio di valutazione degli esami finali al 50% del punteggio di ammissione.

Il giudizio complessivo risulterà quindi formato da:

1. la valutazione del percorso annuale (giudizio di ammissione) con peso pari al 50% del punteggio finale;
2. la valutazione delle prove d'esame con peso pari al 50% del punteggio finale.

Nel punteggio conclusivo eventuali frazioni di punto andranno arrotondate all'unità superiore in caso di frazione uguale o superiore a 0,50.

Esempi:

1. giudizio ammissione = 75 , giudizio prove = 60. Giudizio complessivo: $(75 \times 50\%) + (60 \times 50\%) = 37,50 + 30 = 67,50 = 68$;
2. giudizio ammissione = 65 , giudizio prove = 60. Giudizio complessivo: $(65 \times 50\%) + (60 \times 50\%) = 32,50 + 30 = 62,50 = 63$;

La Commissione può deliberare con voto di consiglio l'assegnazione di un punteggio finale di 100/100 per quei candidati che, ammessi agli esami con 100/100, abbiano ottenuto un punteggio di valutazione complessiva delle prove non inferiore a 91/100.

In caso di mancato raggiungimento del livello minimo previsto per il superamento delle prove d'esame, lo studente ha diritto al rilascio dell'Attestato di competenze previsto dall'allegato 7 all'Accordo Stato Regioni del 27/7/2011.